

Mediolanum Impresa Eventi Catastrofali

Contratto di assicurazione per eventi catastrofici

Edizione 06/02/2026

Il presente contratto è stato predisposto in conformità alle linee guida "Contratti Semplici e Chiari" elaborate dal tavolo di lavoro coordinato dall'ANIA e composto dalle principali Associazioni dei consumatori e degli intermediari assicurativi.

È un prodotto di



Per facilitare la lettura delle presenti Condizioni di Assicurazione abbiamo inserito dei box di consultazione che vogliono essere un aiuto per rispondere a dubbi o domande e sono identificati da questa scritta:



Facciamo un esempio

È importante prestare attenzione ai termini in **grassetto** che richiamano informazioni di importanza rilevante e a quelli in *Corsivo* che identificano le definizioni richiamate nel Glossario. Se si sta leggendo il documento in formato elettronico PDF, i termini in *Corsivo* sono dei link che rimandano sia alle definizioni nel glossario sia agli articoli delle Condizioni di Assicurazione.

Le ricordiamo, infine, che accedendo all'area riservata del sito internet www.mediolanumvita.it può consultare e gestire telematicamente la sua posizione assicurativa (c.d. Home Insurance), oppure può sempre contattare il suo Family Banker di Banca Mediolanum.

INDICE



GLOSSARIO.....	3 di 12
----------------	---------

CHE COSA/CHI È ASSICURATO?	5 di 12
----------------------------------	---------

Art. 1. Chi può essere assicurato con Mediolanum Impresa Eventi Catastrofali	5 di 12
--	---------

Art. 2. Cosa è assicurato con Mediolanum Impresa Eventi Catastrofali	5 di 12
--	---------

Art. 3. Garanzia prevista e somme massime pagabili (i massimali)	5 di 12
--	---------



CHE COSA NON È ASSICURATO?	6 di 12
----------------------------------	---------

Art. 4. Chi e cosa non può essere assicurato con Mediolanum Impresa Eventi Catastrofali.....	6 di 12
--	---------



CI SONO LIMITI DI COPERTURA?	6 di 12
------------------------------------	---------

Art. 5. Casi in cui si riduce l'indennizzo (lo scoperto)	6 di 12
--	---------

Art. 6. Casi in cui non si ha diritto all'Indennizzo (le esclusioni).....	6 di 12
---	---------

Art. 6.1 Esclusioni per terremoto	6 di 12
---	---------

Art. 6.2 Esclusioni per frana	7 di 12
-------------------------------------	---------

Art. 6.2 Esclusioni per alluvione, esondazione e inondazione.....	7 di 12
---	---------



CHE OBBLIGHI HO?	7 di 12
------------------------	---------

Art. 7. Dichiarazioni dell'Impresa contraente	7 di 12
---	---------

Art. 8. Aggravamento del rischio.....	8 di 12
---------------------------------------	---------

Art. 9. Cosa fare quando si verifica il Sinistro (la denuncia del Sinistro)	8 di 12
---	---------

Art. 10. Come la Compagnia valuta, quantifica e liquida il Sinistro	9 di 12
---	---------

Art. 11. Nomina dei periti	9 di 12
----------------------------------	---------



QUANDO E COME DEVO PAGARE?	10 di 12
----------------------------------	----------

Art. 12. Il Premio di polizza	10 di 12
-------------------------------------	----------



QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?	10 di 12
--	----------

Art. 13. Accettazione della proposta e documento di polizza (la conclusione del contratto)	10 di 12
--	----------

Art. 14. Da quando si è assicurati (effetto e decorrenza delle coperture)	10 di 12
---	----------

Art. 15. Quanto dura la polizza e da quando non si è più assicurati.....	10 di 12
--	----------



COME POSSO DISDIRE LA POLIZZA?	11 di 12
--------------------------------------	----------

Art. 16. Chiusura della polizza dopo un sinistro (il recesso)	11 di 12
---	----------



ULTERIORI TERMINI E CONDIZIONI CHE REGOLANO LA POLIZZA	11 di 12
--	----------

Art. 17. Modifiche delle Condizioni di Assicurazione	11 di 12
--	----------

Art. 18. Chi può far valere i diritti che derivano dalla polizza	11 di 12
--	----------

Art. 19. Entro quanto tempo far valere i propri diritti (la prescrizione) e alcuni casi in cui si perdono (la decadenza)	11 di 12
--	----------

Art. 20. Il Regime fiscale della polizza	11 di 12
--	----------

Art. 21. Cosa fare quando nasce una controversia e quale giudice può decidere sulle controversie (il foro competente)	11 di 12
---	----------

Art. 22. Legge applicabile alla polizza	12 di 12
Art. 23. Diritto di ispezionare i beni assicurati.....	12 di 12
Art. 24. Volontaria esagerazione del danno.....	12 di 12
Art. 25. Contrarietà a norme di legge	12 di 12
Art. 26. Cosa si deve fare se sono state sottoscritte anche altre polizze (il cumulo)	12 di 12
Art. 27. Modalità di comunicazione	12 di 12
Art. 28. L'area riservata del sito internet (Home Insurance)	12 di 12

Riportiamo le definizioni dei termini utilizzati e che ritrova scritti in *Corsivo* in queste Condizioni di Assicurazione. Tutte s'intendono sia al singolare sia al plurale.

Alluvione, esondazione e inondazione

La Fuoriuscita d'acqua, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche a alta densità, dalle usuali sponde di corsi d'acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo, da reti di drenaggio artificiale, derivanti da eventi atmosferici naturali.

Attrezzature industriali e commerciali

Macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, altri impianti non rientranti nella definizione di fabbricato, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di imballaggio e trasporto non iscritti al P.R.A.

Compagnia

Mediolanum Assicurazioni S.p.A., impresa autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa.

Documento di polizza

Il documento che la Compagnia invia all'impresa contraente se accetta la sua proposta di polizza. Con questo documento, che prova l'esistenza della polizza, la informa anche del fatto che è coperta per la garanzia e le somme che sono riportate sullo stesso e da quando inizia la copertura.

Fabbricato

Le L'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi e infissi, opere di fondazione o interrato, impianti idrici e igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria, impianti di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, altri impianti o installazioni di pertinenza del fabbricato compresi cancelli, recinzioni, fognature nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni.

Frana

Movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto l'azione della gravità, scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni d'acqua.

Impianti e macchinari

Tutte le macchine anche elettroniche e a controllo numerico e qualsiasi tipo di impianto atto allo svolgimento dell'attività esercitata dall'assicurato.

Impresa contraente

L'Impresa contraente deve:

- avere sede legale in Italia, o all'estero ma con una sede fissa in Italia da cui può esercitare in tutto o in parte la sua attività (in termini giuridici si parla di stabile organizzazione in Italia, come previsto dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi, cosiddetto TUIR);
- essere tenuta all'iscrizione nel registro delle imprese, come previsto dal Codice Civile;
- non essere un'impresa agricola, come definita dal Codice Civile.

Fino a quando la Compagnia non comunica l'attivazione della polizza la definiamo assicurando.

Indennizzo

La somma assicurata indicata dall'impresa contraente sul modulo di proposta, dovuta dalla Compagnia alla stessa in caso di sinistro indennizzabile, con i limiti e i massimali previsti dalle singole coperture.

Massimale

La somma massima dovuta dalla Compagnia all'impresa contraente in caso di sinistro.

Modulo di proposta

Il modulo della Compagnia che deve essere compilato e firmato per chiedere di essere protetti con la Polizza "Mediolanum Impresa Eventi Catastrofali", contiene informazioni e dichiarazioni rilevanti per la validità della polizza stessa.

Perito

Esperto incaricato da una delle parti (C.T.P. consulente tecnico di parte) o dal giudice (C.T.U. consulente tecnico d'ufficio) per svolgere un accertamento tecnico (perizia).

Polizza (contratto di)

Il contratto con cui una compagnia di assicurazione, a fronte del pagamento di una somma prestabilita (il premio), si fa carico della copertura di un rischio al posto della persona assicurata e si obbliga a pagarle l'indennizzo previsto dal contratto stesso se si verifica un evento dannoso (il sinistro).

Premio

La somma di denaro che è necessario pagare alla Compagnia per avere le coperture assicurative previste dalla polizza.

Sinistro

L'evento dannoso catastrofico al verificarsi del quale è prestata la copertura assicurativa, se ricorrono le condizioni previste dalla polizza.

Terreni

Fondi o loro porzioni, con differenti caratteristiche geografiche in relazione alla posizione e alla loro conformazione.

Terremoto

Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, purché i beni assicurati si trovino in un'area individuata tra quelle interessate dal terremoto nei provvedimenti assunti dalle autorità competenti, localizzati dalla Rete sismica nazionale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) in relazione all'epicentro del terremoto.



CHE COSA/CHI È ASSICURATO?

Art. 1. Chi può essere assicurato con Mediolanum Impresa Eventi Catastrofali

Mediolanum Impresa Eventi Catastrofali è un contratto di assicurazione tra Mediolanum Assicurazioni (cioè noi o la *Compagnia*) e l'*Impresa contraente* per proteggere, a fronte del pagamento di un *Premio* annuale e in considerazione delle norme per le quali la copertura assicurativa è obbligatoria, i beni indicati sul *Modulo di proposta* contro eventi catastrofici che si verificano sul territorio italiano.

! È IMPORTANTE SAPERE

L'*Impresa contraente* deve:

- avere sede legale in Italia, o all'estero ma con una sede fissa in Italia da cui può esercitare in tutto o in parte la sua attività (in termini giuridici si parla di stabile organizzazione in Italia, come previsto dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi, cosiddetto TUIR);
- essere tenuta all'iscrizione nel registro delle imprese, come previsto dal Codice Civile;
- non essere un'impresa agricola, come definita dal Codice Civile.

Approfondiamo cosa si intende per impresa agricola

Secondo il Codice Civile, l'imprenditore agricolo è chi coltiva un terreno, anche per produrre alberi da legname (è la cosiddetta selvicoltura) e chi alleva animali, provvedendo alla loro cura e crescita; oppure, chi svolge un'attività connessa alla coltivazione o all'allevamento, cioè tutte quelle attività che lo stesso imprenditore svolge con ciò che viene ottenuto principalmente dalla coltivazione e dall'allevamento. Sono per esempio attività connesse la conservazione, la commercializzazione o trasformazione dei prodotti ottenuti, ma anche la fornitura di beni o servizi con l'uso prevalente delle attrezzature dell'azienda che vengono normalmente impiegate nell'attività agricola, compresa la possibilità di ospitare persone (come avviene per esempio in un agriturismo).

Art. 2. Cosa è assicurato con Mediolanum Impresa Eventi Catastrofali

Con questa *Polizza* la *Compagnia* protegge l'*Impresa contraente* per i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da questi eventi catastrofici (i sinistri):

- *Terremoto*,
- *Frana*,
- *Alluvione, esondazione e inondazione*,

pagando una somma di denaro (l'*Indennizzo*).

L'*Impresa contraente* si assicura per proteggere questi beni:

- *Terreni e fabbricati*,
- *Impianti e macchinari*,
- *Attrezzature industriali e commerciali*,

di sua proprietà, oppure che appartengono a terzi ma che utilizza.

Inoltre, la *Compagnia* copre anche onorari per professionisti (come per esempio periti, consulenti, ingegneri) che devono essere nominati in caso di *Sinistro*.

! È IMPORTANTE SAPERE

Per Tutti i beni assicurati devono trovarsi sul territorio italiano.

Inoltre, non devono essere gravati da abuso edilizio (anche se sorto dopo la loro costruzione) o essere costruiti senza le autorizzazioni previste.

Art. 3. Garanzia prevista e somme massime pagabili (i massimali)

Se si verifica un *Terremoto*, una *Frana* o una *Alluvione, esondazione o inondazione*, la *Compagnia* paga per i danni materiali e diretti subiti dai beni assicurati...

MASSIMALI

...una somma di denaro pari al massimo a quella indicata nel *Modulo di proposta*.

Se i beni assicurati hanno un valore superiore a 30 milioni di euro, la *Compagnia* stabilisce i massimali o i limiti di *Indennizzo* in comune accordo con l'*Impresa contraente*.



Oltre a quanto scritto qui, vanno sempre verificate le esclusioni (*art. 6*), i casi in cui cessa la copertura assicurativa (*art. 13 – 15 – 16*) e l'obbligo, in caso di *Sinistro*, di avvisare ogni altra compagnia con cui si ha una *Polizza* che copre lo stesso rischio (*art. 26*).

! È IMPORTANTE SAPERE

Il *Massimale* è determinato in base alle informazioni sui beni da proteggere fornite dall'*Impresa contraente*, quando si compila il *Modulo di proposta*, come per esempio: tipologia, posizione e provincia in cui si trovano, anno di costruzione dei fabbricati.

Consideriamo come un unico *Sinistro* tutti i danni che si verificano nelle 72 ore successive alla prima manifestazione dell'evento dannoso indennizzabile (per esempio la prima scossa di un *Terremoto*), se avvengono mentre la *Polizza* è attiva.

Anche se uno o più sinistri colpiscono uno o più beni assicurati con la *Polizza* "Mediolanum Impresa Eventi Catastrofali", l'*Indennizzo* massimo che siamo tenuti a pagare (rispettando però i limiti per le singole coperture) non può comunque mai superare in totale la somma indicata nel *Modulo di proposta* per ogni *Sinistro* e per l'intero anno di copertura, indipendentemente da quanti sono i beni danneggiati e l'ammontare dei danni subiti.



CHE COSA NON È ASSICURATO?

Art. 4. Chi e cosa non può essere assicurato con Mediolanum Impresa Eventi Catastrofali

Con questa *Polizza* non possono essere assicurate le imprese che non hanno le caratteristiche indicate all'*art. 1* e i beni diversi da quelli indicati all'*art. 2*. Inoltre, non sono mai coperti i danni dovuti a eventi non previsti sempre all'*art. 2*.



Oltre a quanto scritto qui, devono essere sempre rispettati i requisiti che deve avere l'*Impresa contraente* (*art. 1*) e i casi in cui non si ha diritto all'*Indennizzo* (*art. 6*).



CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art. 5. Casi in cui si riduce l'indennizzo (lo scoperto)

Per tutte le coperture rimane a carico dell'*Impresa contraente* una somma pari al 15% dell'ammontare del danno (in termini assicurativi è uno scoperto).

Art. 6. Casi in cui non si ha diritto all'Indennizzo (le esclusioni)

L'*Impresa contraente* NON ha diritto a ricevere alcun *Indennizzo* in caso di danni:

ESCLUSIONI

- a) che sono conseguenza diretta del comportamento attivo dell'uomo;
- b) a terzi provocati dai beni assicurati a seguito degli eventi dannosi;
- c) conseguenza diretta o indiretta di atti di conflitti armati, terrorismo, sabotaggio, tumulti;
- d) relativi a energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche o derivanti da inquinamento o contaminazione.

Inoltre, sono sempre escluse le spese di demolizione e sgombero.

Art. 6.1 Esclusioni per terremoto

Oltre ai casi indicati all'*art. 6*, l'*Impresa contraente* non ha diritto a ricevere alcun *Indennizzo* in caso di danni:

ESCLUSIONI

- a) da eruzione vulcanica, bradisismo, subsidenza, valanghe e slavine;
- b) da alluvione, inondazione, esondazione, allagamento, mareggiata;
- c) da umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione e penetrazioni di acqua marina, anche se conseguenti a *Terremoto*;
- d) da emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche conseguenti a *Terremoto*;
- e) da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, se non connesse al diretto effetto del *Terremoto* sul *Fabbricato* e qualsiasi altra causa derivante dall'intervento diretto o indiretto dell'uomo.

Art. 6.2 Esclusioni per frana

Oltre ai casi indicati all'art. 6, l'*Impresa contraente* non ha diritto a ricevere alcun *Indennizzo* in caso di danni:

ESCLUSIONI

- a) da *Terremoto*, *Alluvione*, *esondazione* e *inondazione*;
- b) da eruzioni vulcaniche, bradisismo e subsidenza valanghe, slavine;
- c) da movimento, scivolamento o distacco graduale di roccia, detrito o terra;
- d) da frane dovute a errori di progettazione/costruzione nel riporto o di lavoro di scavo di pendii naturali o artificiali purché il franamento si sia verificato nei 10 anni successivi all'effettuazione di tali lavori.

Art. 6.2 Esclusioni per alluvione, esondazione e inondazione

Oltre ai casi indicati all'art. 6, l'*Impresa contraente* non ha diritto a ricevere alcun *Indennizzo* in caso di danni:

ESCLUSIONI

- a) da mareggiata, marea, maremoto, penetrazione di acqua marina;
- b) da variazione della falda freatica, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione e allagamento dovuto dall'impossibilità del suolo di drenare e/o assorbire l'acqua e conseguente accumulo causato da piogge brevi ma di elevatissima intensità (c.d. bombe d'acqua);
- c) da mancata o anomala produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, se non connesse al diretto effetto dell'*Alluvione*, *esondazione* o *inondazione* o sul *Fabbricato* e qualsiasi altra causa derivante dall'intervento diretto o indiretto dell'uomo.



CHE OBBLIGHI HO?

Art. 7. Dichiarazioni dell'Impresa contraente

L'*Impresa contraente* deve fornire dichiarazioni vere, corrette e complete (in termini giuridici non deve rendere dichiarazioni inesatte o reticenti, come previsto dal Codice Civile) su aspetti che influiscono sulla decisione della *Compagnia* di proteggere o non proteggere i beni (per esempio non dichiara la corretta destinazione d'uso di un edificio).

Se l'*Impresa contraente* lo fa con l'intenzione di ricevere il pagamento dell'*Indennizzo* quando non ne avrebbe diritto (cioè con dolo) o per negligenza, imprudenza o imperizia (cioè con colpa grave), la *Compagnia* può annullare il contratto di assicurazione, cioè la *Polizza*, entro 3 mesi dal giorno in cui ha scoperto che la dichiarazione non era vera o corretta.

Se il *Sinistro* si verifica prima che annulliamo la *Polizza*, non paghiamo l'*Indennizzo*. La *Compagnia* ha diritto, comunque, di trattenere i premi già incassati per coprire l'*Impresa contraente* fino al giorno dell'annullamento della *Polizza*.

Se invece non c'è dolo o colpa grave, la *Compagnia* può chiudere la *Polizza*, cioè recedere dal contratto, entro 3 mesi dal giorno in cui ha scoperto che la dichiarazione non era vera o corretta. Se il *Sinistro* si verifica prima di chiudere la *Polizza* oppure prima di scoprire che la dichiarazione non era vera e corretta, riduciamo l'*Indennizzo* da pagare in proporzione della differenza tra il *Premio* pagato e quello che avremmo fatto pagare se avessimo saputo la verità.

Art. 8. Aggravamento del rischio

L'*Impresa contraente* deve comunicare per iscritto se la probabilità che si verifichi un *Sinistro* coperto dalla *Polizza* aumenta in modo che se fosse stata presente al momento della sottoscrizione della *Polizza* e la *Compagnia* l'avesse conosciuta non avrebbe potuto aprirla oppure avrebbe fatto pagare un *Premio* più alto (in termini giuridici si parla di aggravamento del rischio come previsto dal Codice Civile).

La *Compagnia*, entro un mese da quando scopre la verità, può chiudere la *Polizza*, cioè recedere dal contratto. La chiusura della *Polizza* da parte della *Compagnia* vale dal momento in cui la *Impresa contraente* riceve la comunicazione; la *Compagnia* ha comunque il diritto di trattenere il *Premio* incassato.

Se il *Sinistro* si verifica prima che chiudiamo la *Polizza* e l'aggravamento del rischio è tale che se l'avesse conosciuta non avrebbe potuto aprirla, non paghiamo l'*Indennizzo* e non restituiamo il *Premio*. Se invece l'aggravamento del rischio non avrebbe comunque impedito l'apertura della *Polizza*, allora riduciamo l'*Indennizzo* in proporzione della differenza tra il *Premio* pagato e quello che avremmo fatto pagare se avessimo conosciuto la verità.

GESTIONE DEI SINISTRI

Art. 9. Cosa fare quando si verifica il Sinistro (la denuncia del Sinistro)

L'*Impresa contraente* deve comunicare il *Sinistro* alla *Compagnia*, entro 3 giorni dalla data in cui si è verificato o dalla data in cui ne è venuta a conoscenza (come previsto dal Codice Civile), in uno dei seguenti modi:



sul sito www.mediolanumassicurazioni.it – Area Clienti oppure sul sito bancamediolanum.it (se correntista di Banca Mediolanum) Area Privata, sezione Protezione – Denuncia sinistro



posta raccomandata a Mediolanum Assicurazioni S.p.A., ufficio Si.r.e. – Palazzo Meucci, Via Ennio Doris, 20079 Basiglio, Milano 3 - Milano



e-mail: sire@mediolanum.it

Pec: mediolanumassicurazioni@pec.mediolanum.it pagamenti.



contattando il Family Banker

Se non rispetta questo dovere di comunicazione l'impresa perde il diritto a ricevere l'*Indennizzo*, in tutto o in parte, come spieghiamo all'*art. 19*.

Nel momento in cui la *Compagnia* riceve la comunicazione, viene aperta una pratica la cui gestione è affidata a un incaricato (il tutor) che, se necessario, chiede ulteriore documentazione.

L'*Impresa contraente* quando si verifica un *Sinistro* deve:

- fare tutto quello che può per evitare danni al bene assicurato o per diminuirne le conseguenze (in termini giuridici viene definito obbligo di salvataggio).

La *Compagnia* rimborsa all'impresa le spese che sostiene per questi motivi in proporzione al valore del bene assicurato in quel momento, anche se il valore è più alto di quello dell'*Indennizzo*. La *Compagnia* però non rimborsa queste spese se dimostra che sono state irragionevoli (come previsto dal Codice Civile). Inoltre, se per evitare o diminuire le conseguenze dei danni provocati dal *Sinistro*, l'impresa usa dei mezzi che provocano ulteriori danni al bene, la *Compagnia* conteggia anche questi all'interno dell'*Indennizzo*, se non dimostra che i mezzi sono stati usati in maniera irragionevole (come previsto dal Codice Civile). Infine, se è la *Compagnia* a intervenire per diminuire le conseguenze di un *Sinistro*, deve anticipare le relative spese (su richiesta dell'impresa) o contribuire a pagarle in proporzione al valore del bene (come previsto dal Codice Civile).

Se l'impresa non rispetta il dovere di evitare danni al bene o di diminuirne le conseguenze, perde il diritto a ricevere l'*Indennizzo*, in tutto o in parte, come spieghiamo all'*art. 19*;

- conservare le tracce e i residui del *Sinistro* fino all'eventuale pagamento dell'*Indennizzo*, senza avere diritto a alcun rimborso solo per averle conservate;
- fare un elenco dettagliato dei danni subiti dal bene con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti o danneggiati, nonché, se la *Compagnia* ne fa richiesta, un dettaglio delle altre parti del bene anche se non danneggiate con l'indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione registri, conti, fatture o qualsiasi documento che può essere richiesto dalla *Compagnia* o dai periti eventualmente incaricati ai fini delle loro indagini e verifiche.

Art. 10. Come la Compagnia valuta, quantifica e liquida il Sinistro

La valutazione

L'ammontare del danno che deve essere pagato all'*Impresa contraente* a seguito di un *Sinistro* può essere stabilito in maniera alternativa:

- dalla *Compagnia*, o da un *Perito* dalla stessa nominato, direttamente con l'*Impresa contraente* o con una persona scelta da questa. L'intervento diretto dell'*Impresa contraente* è indispensabile nei casi di disaccordo sulla somma da liquidare, oppure se lo chiede la *Compagnia*;
- fra due periti nominati uno dalla *Compagnia* e uno dall'*Impresa contraente*, con un unico documento.

La quantificazione

Per stabilire a quanto ammonta effettivamente il danno vengono adottati questi due criteri:

- determinare anzitutto il valore dei beni e di tutte le loro parti – illese, danneggiate o distrutte – al momento del *Sinistro* stimando la spesa necessaria per ripararli/costruirli come se fossero nuovi, con una svalutazione dovuta agli anni che hanno, al loro stato d'uso (cioè di conservazione), a come e dove sono stati costruiti, alla loro destinazione (per esempio studio professionale), all'uso che ne viene fatto e a ogni altra condizione simile, tranne il valore dell'area;
- applicare quindi la svalutazione di cui sopra, alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte dei beni e per riparare quelle soltanto danneggiate. In termini assicurativi, quando viene applicata questa svalutazione si dice che l'*Indennizzo* è determinato secondo il criterio del "valore allo stato d'uso".

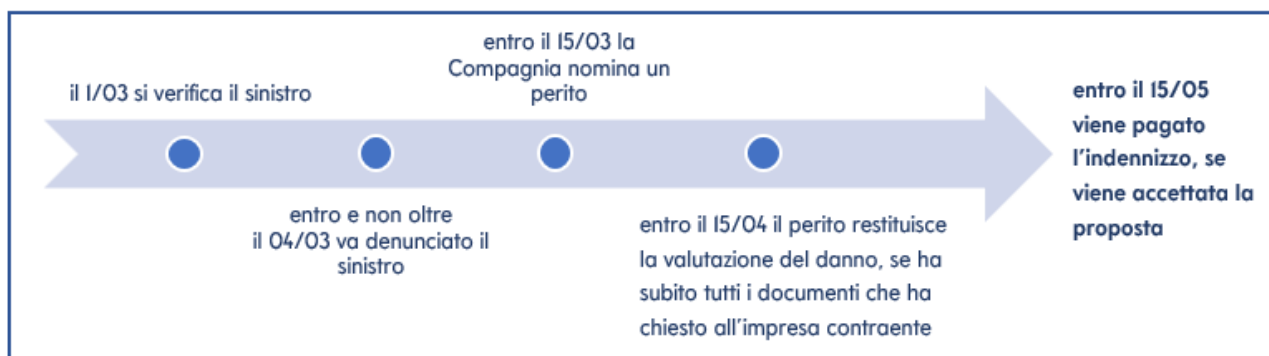
La liquidazione

Dopo aver verificato il diritto dell'*Impresa contraente* a ricevere l'*Indennizzo* e aver valutato l'ammontare del danno, la *Compagnia* provvede al pagamento entro 30 giorni, sempreché non ci sia un disaccordo sulla somma da pagare.



Facciamo un esempio

Riassumiamo quindi in pochi passaggi cosa succede da quando si verifica un *Sinistro*, **fino al pagamento**, illustrando anche i tempi massimi riferiti a ogni singola scadenza, nell'ipotesi che la *Compagnia* nomini un *Perito* e che lo stesso riceva dall'*Impresa contraente* tutti i documenti subito dopo la richiesta:



Art. 11. Nomina dei periti

Se la *Compagnia* e l'*Impresa contraente* (cioè le due parti) decidono che a valutare il *Sinistro* devono essere i periti:

- ciascun *Perito* ha la possibilità di farsi assistere e aiutare da altre persone, che potranno intervenire nelle verifiche, ma non potranno votare sulle decisioni che verranno prese;
- i due periti dovranno nominarne un terzo se c'è disaccordo fra di loro e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. La nomina di un terzo *Perito* può avvenire anche su semplice richiesta di uno dei due, ma interviene solo in caso di disaccordi;
- se una delle due parti non nomina il proprio *Perito* questo viene scelto, su richiesta anche solo di una delle due, dal Presidente del Tribunale che è competente (in termini giuridici ha giurisdizione) nel luogo in cui si è verificato il *Sinistro*. La stessa procedura viene seguita anche nel caso in cui non c'è accordo per l'eventuale nomina del terzo *Perito*;
- ciascuna parte paga le spese del proprio *Perito*, mentre saranno divise a metà quelle del terzo *Perito*.

Dopo essere stati nominati i periti devono:

- a) indagare sulle circostanze e su natura, causa e modalità del *Sinistro*;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni contenute nei documenti contrattuali (eventuali perizie fatte prima dell'adesione alla *Polizza*) e riferire se al momento del *Sinistro* c'era stato un aggravamento del rischio (art. 8) che però non era stato comunicato alla *Compagnia*;
- c) verificare se l'*Impresa contraente* ha rispettato tutti gli obblighi di cui all'art. 9;
- d) verificare le condizioni (intese come valore, stato e qualità) dei beni al momento in cui si è verificato il *Sinistro*, secondo il criterio di valutazione di cui all'art. 10;
- e) procedere alla stima e alla definizione del danno e delle spese.

I risultati di tutte le verifiche fatte dai periti devono essere raccolti in un apposito verbale, redatto in duplice copia, che viene consegnato a ciascuna parte in originale con allegate le stime dettagliate.

Ai risultati delle verifiche di cui alla lettera d) e alla lettera e), anche se non avranno formalità di legge, non ci si può opporre (in termini giuridici le decisioni sono vincolanti e non impugnabili) e non si può nemmeno chiedere una nuova valutazione tranne nei casi in cui ci sia stata violenza, volontà di danneggiare una delle parti, errore o violazione di accordi contrattuali. L'*Impresa contraente* ha la possibilità di opporsi alla decisione della *Compagnia* di non pagare l'*Indennizzo*.



QUANDO E COME DEVO PAGARE?

Art. 12. Il Premio di polizza

La somma dovuta alla *Compagnia* (in termini assicurativi il *Premio*) è SEMPRE determinata per il periodo di assicurazione di un anno e è dovuta per intero.

Il *Premio* annuale deve essere versato quando viene firmato il *Modulo di proposta*, e può essere pagato con un'autorizzazione a addebitare direttamente il conto corrente (modalità che però riserviamo solo a chi ha un conto corrente in Banca Mediolanum) oppure con assegno bancario o circolare, non trasferibile, intestato a Mediolanum Assicurazioni S.p.A..



QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?

Art. 13. Accettazione della proposta e documento di polizza (la conclusione del contratto)

La *Compagnia* comunica per iscritto all'*Impresa contraente* di aver accettato la proposta, e quindi attivato la *Polizza*, inviandogli il *Documento di polizza* dopo che ha valutato le informazioni fornite dall'*Impresa contraente* e incassato il *Premio*. Quando l'*Impresa contraente* riceve il *Documento di polizza*, in termini giuridici il contratto può dirsi concluso, cioè hanno effetto tutti i diritti e gli obblighi per la *Compagnia* e l'*Impresa contraente*.

! È IMPORTANTE SAPERE

Il *Modulo di proposta* ha una validità di 15 giorni dalla data in cui lo riceviamo, come previsto dal Codice Civile. La *Compagnia* è obbligata (sempreché sia rispettato quanto detto all'art. 4) a accettare la proposta finché non raggiunge il proprio limite di tolleranza all'assunzione del rischio. Quando viene raggiunto questo limite, la *Compagnia* lo rende noto con un avviso sul sito www.mediolanumassicurazioni.it.

L'*Impresa contraente* può considerare rifiutata la sua proposta se non riceve il *Documento di polizza* entro 30 giorni da quando è arrivato nella nostra sede il *Modulo di proposta*.

Art. 14. Da quando si è assicurati (effetto e decorrenza delle coperture)

Se la *Compagnia* accetta la proposta di *Polizza*, l'*Impresa contraente* è coperta dalle ore 24 del giorno indicato nel *Documento di polizza*, a condizione che sia stato incassato il *Premio* annuale. Se invece la *Compagnia* non ha ricevuto il pagamento del *Premio*, l'*Impresa contraente* è coperta dalle ore 24 del giorno in cui lo incassa.

Art. 15. Quanto dura la polizza e da quando non si è più assicurati

Questa *Polizza* dura un anno, senza possibilità di rinnovarla e senza obbligo di comunicarlo. Può però essere chiusa in anticipo in caso di *Sinistro*, come spieghiamo all'art. 16.



COME POSSO DISDIRE LA POLIZZA?

Art. 16. Chiusura della polizza dopo un sinistro (il recesso)

L'*Impresa contraente* e la *Compagnia* non hanno la possibilità di chiudere in anticipo la *Polizza* (in termini giuridici si parla di esercizio del diritto di recesso), tranne che dopo un *Sinistro*.

Infatti, dopo ogni *Sinistro* correttamente denunciato, l'*Impresa contraente* e la *Compagnia* possono chiudere la *Polizza* fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'*Indennizzo*, inviando una Raccomandata o con PEC firmata digitalmente. In questi casi, il recesso comunicato dall'*Impresa contraente* vale (cioè ha effetto) dalla data in cui spedisce la comunicazione, mentre quello della *Compagnia* vale solo dopo che sono trascorsi 30 giorni dalla data in cui ha spedito la comunicazione.

La *Compagnia* chiude la *Polizza* entro 30 giorni dalla data da cui ha effetto.



ULTERIORI TERMINI E CONDIZIONI CHE REGOLANO LA POLIZZA

Art. 17. Modifiche delle Condizioni di Assicurazione

Le eventuali modifiche della *Polizza* devono essere provate per iscritto.

Art. 18. Chi può far valere i diritti che derivano dalla polizza

Le azioni, le ragioni e i diritti che derivano dalla *Polizza* possono essere fatti valere solo dall'*Impresa contraente* e dalla *Compagnia*. Spetta all'*Impresa contraente* svolgere tutte quelle azioni necessarie per l'accertamento dei danni derivanti dal *Sinistro* e per consentire alla *Compagnia* di fare il relativo pagamento. Queste azioni sono vincolanti anche per l'*Impresa contraente*, che non può contestarle, non ha cioè facoltà di impugnativa. L'*Indennizzo* dei sinistri, secondo quanto previsto dalla *Polizza*, può essere pagato dalla *Compagnia* solo al titolare dell'interesse assicurato (cioè l'*Impresa*) e con il suo consenso.

Art. 19. Entro quanto tempo far valere i propri diritti (la prescrizione) e alcuni casi in cui si perdono (la decadenza)

Ogni diritto che deriva dalla *Polizza* deve essere esercitato entro 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto da cui nasce quel diritto, altrimenti lo si perde (cioè si prescrive secondo quanto stabilito dal Codice Civile).

Se però l'*Impresa contraente* non adempie – con l'intenzione, cioè con dolo, di ingannare la *Compagnia* – all'obbligo di comunicare il *Sinistro* alla *Compagnia* o a quello di fare tutto ciò che può per evitare che il danno si verifichi o per diminuirlo, perde il proprio diritto all'*Indennizzo* come previsto dal Codice Civile (in termini giuridici decade dal proprio diritto); se invece non adempie per imprudenza, negligenza e imperizia (in termini giuridici si parla di colpa), la *Compagnia* ha diritto a ridurre l'*Indennizzo*.

Art. 20. Il Regime fiscale della polizza

Tutte le imposte sul *Premio* relative a questa *Polizza*, previste dalla normativa fiscale, sono a carico dell'*Impresa contraente*.

Art. 21. Cosa fare quando nasce una controversia e quale giudice può decidere sulle controversie (il foro competente)

Se non c'è accordo con la *Compagnia* sulla *Polizza* o sul pagamento dei sinistri e nasce una controversia, bisogna tentare di risolverla con la mediazione prima di andare da un giudice, rivolgendosi a un Organismo di Mediazione presente nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. Durante la mediazione, che è un cosiddetto sistema alternativo di risoluzione stragiudiziale delle controversie (cioè una procedura in cui non ci si presenta davanti a un giudice), bisogna farsi assistere da un avvocato.

Se la mediazione non ha successo è sempre possibile rivolgersi a un giudice. In questo caso la competenza per decidere la controversia è sempre quella dell'autorità giudiziaria del luogo in cui ha la sede legale o il domicilio chi vuole fare causa alla *Compagnia*.

In alternativa alla mediazione, per risolvere la controversia si può ricorrere anche agli altri sistemi di risoluzione stragiudiziale indicati sul sito www.mediolanumassicurazioni.it (come per esempio l'Arbitro Assicurativo), prima di rivolgersi a un giudice.

Art. 22. Legge applicabile alla polizza

Per tutto quanto non è stato scritto in queste condizioni di assicurazione, alla *Polizza* si applica la Legge Italiana.

Art. 23. Diritto di ispezionare i beni assicurati

La *Compagnia* ha sempre il diritto di ispezionare i beni assicurati e l'*Impresa contraente* ha l'obbligo di fornirle tutte le indicazioni e informazioni che chiede.

Art. 24. Volontaria esagerazione del danno

L'*Impresa contraente* perde il diritto all'*Indennizzo* se esagera, con l'intenzione (dolo) di ingannare la *Compagnia*, l'ammontare del danno, oppure dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del *Sinistro*, nasconde, sottrae o danneggia cose rimaste illese durante il *Sinistro*, usa per dimostrare il danno mezzi disonesti o documenti falsi, modifica con l'intento ingannevole le tracce e i residui del *Sinistro* o ne facilita il peggioramento.

Art. 25. Contrarietà a norme di legge

La *Compagnia* non è obbligata a garantire una copertura assicurativa e non è tenuta a pagare un *Sinistro* se facendolo rischia di subire:

- sanzioni, divieti o restrizioni che derivano da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure
- sanzioni finanziarie o commerciali che derivano da leggi o regolamenti italiani, dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America o del Regno Unito.

Art. 26. Cosa si deve fare se sono state sottoscritte anche altre polizze (il cumulo)

Come prevede il Codice Civile, se l'*Impresa contraente* sottoscrive polizze anche con altre compagnie assicurative per le stesse coperture previste anche da questa *Polizza*, deve comunicarlo alla *Compagnia*.

In caso di *Sinistro*, per poter ricevere l'*Indennizzo* che gli spetta, l'*Impresa contraente* deve avvisare ciascuna compagnia assicurativa indicando a tutte il nome delle altre; la parte di *Indennizzo* che ogni compagnia deve pagare è ridotta, in proporzione ai criteri previsti dal rispettivo contratto di assicurazione, se la somma di tutti gli indennizzi (tolta la parte che una delle compagnie non dovesse liquidare) supera l'ammontare del danno.

Se l'*Impresa contraente* non comunica volontariamente il nome delle altre compagnie assicurative, perde il diritto all'*Indennizzo*, perché le compagnie, come previsto dal Codice Civile, non sono più tenute a pagarla.

Se invece avvisa tutte le compagnie, ma una o più non paga la propria parte di *Indennizzo*, la somma dovuta viene divisa tra le altre (che poi potranno chiedere indietro alle compagnie che non hanno pagato quanto anticipato). Se una compagnia non può pagare la propria parte perché non riesce più a rispettare i propri impegni economici (cioè è insolvente), le altre si dividono il pagamento.

Art. 27. Modalità di comunicazione

La *Compagnia* manda all'*Impresa contraente* le comunicazioni relative alla *Polizza* via posta oppure in via telematica all'interno dell'area riservata del servizio Home Insurance (di cui parliamo al successivo *art. 28*), in base alla scelta che fa quando compila il *Modulo di proposta*. Se sceglie di riceverle nell'area riservata, l'*Impresa contraente* deve avere un indirizzo e-mail, su cui viene avisato ogni volta che è disponibile una nuova comunicazione.

L'*Impresa contraente* può comunque sempre cambiare la scelta che ha fatto, chiedendo alla *Compagnia*, anche per il tramite del distributore Banca Mediolanum, di modificare la modalità di ricezione, passando da quella telematica a quella via posta e viceversa.

Art. 28. L'area riservata del sito internet (Home Insurance)

La *Compagnia* mette a disposizione dell'*Impresa contraente* un'area riservata nel sito internet per accedere alla posizione assicurativa, in cui trovare i dati principali della *Polizza* e poter operare, per esempio, per informare la *Compagnia* di un *Sinistro* o fare tutte le altre operazioni rese disponibili tempo per tempo (il c.d. servizio di Home Insurance).

Il servizio è gratuito e si utilizza con i codici personali rilasciati dalla *Compagnia* su richiesta. Questi codici di accesso servono per garantire un adeguato livello di riservatezza e sicurezza.

L'utilizzo dell'area riservata è disciplinato dalle "Norme che regolano il servizio di Home Insurance" presenti sul sito della *Compagnia*.

La *Compagnia* - anziché sul proprio sito - rende disponibili le predette funzionalità, sia informative che dispositive, sul sito di Banca Mediolanum all'indirizzo www.bmedonline.it, solo per i titolari del servizio di "Banca Diretta" della medesima Banca e unicamente per le polizze distribuite dalla stessa, utilizzando codici forniti direttamente dalla Banca.

Sede Legale: Palazzo Meucci

Via Ennio Doris, 20079 Basiglio (MI) - t +39 02 9049.1

Capitale sociale euro 25.800.000 i.v. - Codice Fiscale - Iscr. Registro Imprese di Milano
n. 02430620159 -

P. IVA 10540610960 del Gruppo IVA Banca Mediolanum - Impresa autorizzata
all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. n. 9002 del 7/8/1974 (G.U. n. 219 del
22/08/74) ed è iscritta al n. 1.00047 dell'Albo delle imprese di Assicurazione e
Riassicurazione - Società appartenente al Gruppo Assicurativo Mediolanum, iscritto al n.
055 dell'Albo dei Gruppi Assicurativi - Società soggetta all'attività di direzione e
coordinamento di Mediolanum Vita S.p.A. - Società con unico Socio.

mediolanumassicurazioni@pec.mediolanum.it

www.mediolanumassicurazioni.it

Edizione 06/02/2026

È un prodotto di

